

**COMUNE DI FAGAGNA**

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALEN. 82 del Reg. Delib.**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	Presente	BELLO SANDRO	Presente
ZANNIER ANNA	Presente	DREOSSI MARTINA	Presente
MONACO ERIKA	Presente	BULFONE DOMENICO	Presente
BERTUZZI LEANDRO	Presente	ROSSO ELENA	Assente
SCHIFFO ANDREA	Presente	MONACO GIUSEPPE	Presente
SIALINO RAFFAELLA	Presente	PRESELLO EZIO	Presente
CECONE ALEX	Presente	ZORATTI DANIELE	Presente
D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente	DA POZZO FRANCESCA	Presente
FLOREANCIG NICCOLO'	Presente		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale dott. Michelizza Sandro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all’articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione dell’ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 28.12.2020 con la quale il comune di Fagagna ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell’ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 21 del 16.02.2023 con la quale il comune di Fagagna ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTI

- l’articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall’1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2023;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato “Aliquote” che così stabilisce:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "...gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre...";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Bertuzzi: la riconferma delle aliquote è una cosa positiva in questo momento storico. Richiama l'attenzione sull'opportunità di riesaminare i valori stabiliti per le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'aliquota; a suo avviso, potrebbero essere fuori mercato;

D'Orlandi: il regolamento ILIA prevede che alle aree fabbricabili si applichino le relative aliquote sin dal momento dell'adozione della variante urbanistica e non già dal momento dell'approvazione. Ricorda che possono passare anche degli anni tra le due fasi, come accaduto con la variante n. 52. A suo avviso si dovrebbe modificare tale previsione regolamentare;

Bulfone: i valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione del tributo sono stati determinati in tempi recenti, non oltre 1 anno e mezzo fa. I valori dovrebbero pertanto essere in linea con il mercato;

Sindaco: il tema sollevato da D'Orlandi merita un approfondimento; evidenzia, però, che è la legge a fissare quella regola;

D'Orlandi: ritiene che la norma regolamentare possa derogare alle previsioni di legge, soprattutto ora che la disciplina è regionale. E' una questione di giustizia;

Con voti favorevoli 11, contrari /, astenuti 5 (Sialino, Presello, Monaco Giuseppe, D'Orlandi e Zoratti) su n.16 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:

- aliquota pari allo **0,54 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- aliquota pari allo **0,9 per cento** per le **aree edificabili**;
- aliquota pari allo **0,76 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con voti favorevoli 11, contrari /, astenuti 5 (Sialino, Presello, Monaco Giuseppe, D'Orlandi e Zoratti) su n.16 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003 e s.m.i., stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario Comunale
Michelizza Sandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE
IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-10-23

Il Responsabile del servizio
Michelizza Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE
IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-10-23

Il Responsabile del servizio
Scotti Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 del 19-12-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1113.

COMUNE DI FAGAGNA li 22-12-
2023

L' INCARICATO

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 del 19-12-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-12-2023 , poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004

L'INCARICATO
Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

COMUNE DI FAGAGNA
li 22-12-2023